



Ministero della cultura
PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA

D.D. N.39 DEL 04/05/2023

**Decreto di adozione del Regolamento per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione e pedissequo
Regolamento**

IL DIRETTORE

VISTA la Legge del 1 marzo 1975, n. 44 recante "*Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale*";

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 n. 368, recante "*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*";

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modificazioni, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*";

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n. 3 e successive modificazioni, recante "*Riorganizzazione del Ministero per i beni e le Attività Culturali, ai sensi dell'art. 1 della L. 6 luglio 2002 n. 137*";

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, recante "*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002 n. 137*", in particolare l'art. 120;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007 n. 233 recante "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'art. 1, comma 404 della L. 27 dicembre 2006 n. 296*", ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2012 recante "*Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni dei beni culturali e di fattispecie analoghe e collegate*";

VISTA la Circolare dell'Ufficio Legislativo del Mibact del 9 giugno 2016, n. 17461, recante "*Sponsorizzazione di beni culturali*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019 n. 169 recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, co. 1, del Decreto Legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", che rinomina "*Ministero della cultura*" il "*Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo*";





Ministero della cultura

PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA

VISTA la Legge di conversione 22 aprile 2021, n. 55 del Decreto Legge 1° marzo 2021, n. 22;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021, n. 123 recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2021 n. 380, Modifiche al Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante “*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*” e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale con il quale è stato istituito l’ufficio di livello dirigenziale non generale dotato di autonomia speciale denominato Pinacoteca Nazionale di Siena (all.1, punto 31), cui sono stati assegnati anche gli istituti e gli immobili denominati Museo Archeologico di Siena, Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla, Villa Brandi (art. 1, comma 1, lettera b, num.13);

VISTO il Decreto Ministeriale del 23 novembre 2021 n. 417, Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*” che contiene all'allegato 1 un elenco ricognitivo dei musei, dei parchi archeologici e degli altri istituti e luoghi della cultura dotati di autonomia speciale, tra i quali la Pinacoteca Nazionale di Siena;

ESAMINATO il D.D.G.M. n. 94 del 4 febbraio 2022 mediante il quale la Direzione generale Musei ha conferito al Dott. Axel Hémerly l’incarico di Direzione dell’Istituto autonomo della Pinacoteca Nazionale di Siena;

PRESO ATTO del formale passaggio di consegne intervenuto in data 15 giugno 2022 tra la Direzione Regionale Musei della Toscana e la Pinacoteca Nazionale di Siena, in persona dei loro rispettivi legali rappresentanti p.t.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78*” di delega al Governo in materia di contratti pubblici;

DECRETA:

1. E’ adottato il Regolamento per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione a favore della Pinacoteca Nazionale di Siena, pedissequo al presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante e sostanziale.



Via San Pietro, 29 53100 Siena Centralino Tel.0577/281161- Uffici Amministrativi Tel.0577/41246

PEC: pin-si@pec.cultura.gov.it

PEO: pin-si@cultura.gov.it



Ministero della cultura
PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA

2. Detto strumento normativo entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito istituzionale della Pinacoteca Nazionale di Siena.

Siena, 04/05/2023

IL DIRETTORE
Dott. Axel Hémary





Ministero della cultura

PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA

PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

PREMESSA

La Pinacoteca Nazionale di Siena, consapevole dell'importanza rivestita dalla sponsorizzazione nella valorizzazione del patrimonio culturale e di quanto essa possa essere un eccellente strumento per intraprendere percorsi di crescita in termini di comunicazione e di partecipazione al pubblico dei beni culturali, intende disciplinare questa materia nell'ambito del quadro normativo di riferimento, plaudendo al ruolo sempre maggiore che tale modalità odiernamente assume.

Come noto, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 120 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i) dal D.M. del 19 dicembre 2012 recante "Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni dei beni culturali e di fattispecie analoghe e collegate", dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023, e da quanto, infine, contenuto nella Circolare 9 giugno 2016, n. 17461, recante "Sponsorizzazione di beni culturali" emessa dall'Ufficio Legislativo del Mibact, si delinea un istituto utile e versatile per implementare la tutela e la valorizzazione dei beni culturali.

E non solo.

E' indubbio, infatti, che la sponsorizzazione inneschi anche un circolo virtuoso all'insegna dell'auspicata sinergia tra mondi e risorse, attraverso la quale il patrimonio culturale risulta rafforzato nella propria unicità e potenziato da tale moderno mezzo.

La missione istituzionale viene, infine, ulteriormente perseguita ed assolta, garantendo al pubblico un'esperienza culturale di qualità.

TITOLO I PRINCIPI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina delle sponsorizzazioni che la Pinacoteca Nazionale di Siena intende attivare nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, coerentemente ad esse e nel rispetto, in particolare, dell'articolo 120 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, del D.M.19 dicembre 2012 recante "Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni dei beni culturali e di fattispecie analoghe e collegate", da quanto sancito dal D. Lgs. n. 36/2023, nonché di quanto, infine, contenuto nella Circolare 9 giugno 2016, n. 17461, recante "Sponsorizzazione di beni culturali" emessa dall'Ufficio Legislativo del Mibact.
2. Il ricorso ad iniziative di sponsorizzazione rappresenta un'opportunità importante per contribuire al finanziamento delle attività istituzionali della Pinacoteca Nazionale di Siena, esso è finalizzato a promuovere la collaborazione tra pubblico e privato ed a favorire lo sviluppo ed il sostegno per la realizzazione di interventi che incrementino anche il livello qualitativo dell'intera proposta culturale.
3. Attraverso i contratti di sponsorizzazione si intende, tra l'altro:
 - a) valorizzare, tutelare e conservare il patrimonio in consegna;





Ministero della cultura

PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA

- b) ottenere proventi in entrata o maggiori economie di spesa rispetto ai fabbisogni;
- c) potenziare la qualità e l'ampiezza dell'offerta culturale della Pinacoteca Nazionale di Siena.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. I contratti di sponsorizzazione possono riguardare le iniziative, le attività, i beni, i mezzi, le prestazioni, i servizi, i lavori che si intendano realizzare/utilizzare/fruire nella Pinacoteca Nazionale di Siena, anche con la finalità di implementare l'esperienza culturale del/nel pubblico, sempre nel rispetto della missione istituzionale perseguita.
2. Il presente Regolamento disciplina, in particolare, i presupposti, le condizioni e la procedura di affidamento nonché la gestione dei contratti di sponsorizzazione per eventi, iniziative, lavori, servizi e forniture, promossi, organizzati e/o gestiti, svolti dalla Pinacoteca Nazionale di Siena per finalità di conservazione, tutela, valorizzazione dei beni culturali in consegna.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) “Istituto” o “Pinacoteca”, la Pinacoteca Nazionale di Siena;
 - b) “contratto di sponsorizzazione” (di seguito “contratto”), il contratto atipico a prestazioni corrispettive mediante il quale la Pinacoteca Nazionale di Siena “sponsee” offre temporaneamente, nell’ambito di proprie iniziative, ad un terzo “sponsor”, che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo in denaro o a fornire una predeterminata prestazione, diretta o indiretta, in termini di lavori, servizi e forniture, in controprestazione la possibilità di pubblicizzare in appositi e predeterminati spazi il nome, il logo, il marchio, i prodotti i servizi e simili con le modalità previste nel contratto stesso;
 - c) “sponsorizzazione”, ogni corrispettivo offerto in denaro, ovvero ogni prestazione consistente in lavori, servizi e/o forniture, diretta o indiretta, proveniente da terzi, che ha lo scopo di promuovere il proprio nome, marchio, attività o i prodotti, i servizi e simili ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e, quindi, un beneficio di immagine;
 - d) “sponsor”, persona fisica o persona giuridica avente o meno scopo commerciale quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, le cooperative, le mutue assicurazioni e i consorzi imprenditoriali, le associazioni senza scopo di lucro, generalmente riconosciute con atto notarile e le fondazioni, le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con quelle istituzionali della Pinacoteca Nazionale di Siena, nonché gli enti e istituzioni pubbliche, tutti in ogni caso in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 dell'odierno Regolamento, che stipulano un contratto di sponsorizzazione;
 - e) “sponsee”, la Pinacoteca Nazionale di Siena, quale parte del contratto di sponsorizzazione che si obbliga, verso un determinato corrispettivo, ad associare alla propria attività, il nome o il segno distintivo dello sponsor;
 - f) “spazio pubblicitario”, lo spazio fisico o telematico o comunque il supporto alla veicolazione delle informazioni, di volta in volta, messo a disposizione dallo sponsee per pubblicizzare lo sponsor;
 - g) “sponsorizzazione pura” o “di puro finanziamento”, il contratto con il quale lo sponsor si obbliga a corrispondere allo sponsee unicamente un finanziamento in denaro o ad accollarsi le obbligazioni di pagamento dei corrispettivi di un appalto dovuti dallo stesso;



Via San Pietro, 29 53100 Siena Centralino Tel.0577/281161- Uffici Amministrativi Tel.0577/41246

PEC: pin-si@pec.cultura.gov.it

PEO: pin-si@cultura.gov.it



Ministero della cultura

PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA

- h) “sponsorizzazione tecnica”, il contratto con il quale lo sponsor si obbliga a svolgere, a favore dello sponsee, determinate attività consistenti nella fornitura di beni/mezzi, inclusi quelli necessari al funzionamento dell’Istituto, nell’erogazione di servizi e/o nella progettazione e/o realizzazione di lavori/opere, ponendo le necessarie spese a proprio carico;
- i) “sponsorizzazione mista”, il contratto nel quale risulta la combinazione di una sponsorizzazione pura e tecnica;
- j) “interventi”, le iniziative, le attività, i beni, i mezzi, le prestazioni, i servizi, i lavori e le opere che sono oggetto della sponsorizzazione.

TITOLO II PROCEDURA

Art. 4 – Programmazione delle sponsorizzazioni

- 1. Gli ambiti oggetto di sponsorizzazione sono periodicamente individuati dall’Istituto, avendo riguardo alle priorità ed alle specificità in relazione alle quali si intende intervenire.
- 2. Il Direttore della Pinacoteca Nazionale di Siena può formulare, altresì, indirizzi per la realizzazione di interventi oggetto di sponsorizzazione sulla base di esigenze emerse anche successivamente alla formale approvazione di documenti di programmazione, che andrebbero, quindi, a ridefinire opportunamente il quadro strategico dell’Istituto, alla stregua del principio di flessibilità.
- 3. La Pinacoteca Nazionale di Siena sarà sempre disponibile a valutare tutte le proposte di sponsorizzazioni da chiunque provenissero, anche al di fuori della su menzionata programmazione.

Art. 5 – Condizioni e modalità

- 1. Il ricorso ai contratti di sponsorizzazione è ammesso ove sussistano tutte le seguenti condizioni:
 - a) la compatibilità con le finalità proprie della Pinacoteca e del suo ruolo istituzionale;
 - b) il conseguimento di un corrispettivo in denaro ovvero di un risparmio di spesa nella realizzazione da parte dell’Istituto di un intervento coerente alla sua missione e/o comunque rivolto alla promozione e/o all’ampliamento dell’offerta culturale della Pinacoteca.
- 2. In particolare, il contributo oggetto di sponsorizzazione potrà essere erogato dalla Società:
 - a) direttamente all’Istituto;
 - b) al personale impiegato per l’intervento;
 - c) direttamente alla/e impresa/e realizzatrice/i e/o fornitrice/i delle opere, dei beni e dei servizi e a ogni altro soggetto terzo esecutore di ogni altra attività attinente gli interventi con i quali saranno assunti i relativi impegni di spesa.

Art. 6 – Procedura di affidamento e valutazione delle proposte di sponsorizzazione

- 1. I contratti di sponsorizzazione di importo inferiore ad € 40.000 (euro quarantamila/00), possono essere realizzati con affidamento diretto, previa adozione di Decreto a contrarre con il quale vengono approvati anche l’avviso, lo schema del contratto, il capitolato e/o il progetto di sponsorizzazione, anche senza previa consultazione di altri operatori economici, nel rispetto in ogni caso dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.



Via San Pietro, 29 53100 Siena Centralino Tel.0577/281161- Uffici Amministrativi Tel.0577/41246

PEC: pin-si@pec.cultura.gov.it

PEO: pin-si@cultura.gov.it



Ministero della cultura

PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA

2. L'affidamento dei contratti di sponsorizzazione di importo pari o superiore ad € 40.000 (euro quarantamila/00) avviene mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale della Pinacoteca con contestuale comunicazione alla DG Musei, alla stampa e con eventuale ulteriore diffusione pubblica nelle forme ritenute, di volta in volta, più idonee.
3. L'avviso rimarrà visibile sul sito istituzionale per un termine perentorio non inferiore a (30) trenta giorni entro il quale l'Istituto potrà ricevere le proposte da parte degli interessati.
4. La sponsorizzazione potrà avvenire, altresì, su iniziativa spontanea dei partecipanti.
5. L'affidamento del contratto è sempre subordinato alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 5 e del possesso dei requisiti in capo allo sponsor di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.
6. L'avviso deve contenere tutte le seguenti informazioni:
 - a) l'oggetto della sponsorizzazione secondo i contenuti del capitolato o progetto di sponsorizzazione;
 - b) gli obblighi dello sponsor;
 - c) le modalità e i termini per la presentazione delle offerte;
 - d) i requisiti di partecipazione;
 - e) le modalità e i criteri di valutazione delle offerte;
 - f) le modalità di stipula del contratto;
 - g) la durata del contratto;
 - h) l'eventuale importo minimo, a base della procedura selettiva, richiesto quale controprestazione della sponsorizzazione;
 - i) l'eventuale diritto di prelazione riconosciuto a favore dello sponsor promotore;
 - j) l'eventuale compresenza di diversi sponsor nell'ambito del medesimo contratto;
 - k) le garanzie per l'assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dello sponsor;
 - l) l'indicazione del responsabile del procedimento;
 - m) il capitolato o progetto di sponsorizzazione;
 - n) lo schema di contratto di sponsorizzazione;
 - o) ogni altro contenuto obbligatorio per legge.
7. L'offerta deve essere presentata in forma scritta, in lingua italiana e, tra l'altro, deve indicare:
 - a) l'intervento che si intende sponsorizzare;
 - b) l'espressa ed incondizionata accettazione delle condizioni previste negli atti del procedimento selettivo ivi compreso il capitolato o il progetto di sponsorizzazione;
 - c) le dichiarazioni sostitutive in merito al possesso dei requisiti di partecipazione;
 - d) l'eventuale ulteriore documentazione richiesta nell'avviso;
 - e) l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e/o conseguenti al messaggio pubblicitario ivi comprese le relative eventuali autorizzazioni.
8. Salva diversa previsione, sono in via generale ammesse le sponsorizzazioni plurime nell'ambito del singolo intervento.
9. I contratti di sponsorizzazione possono essere previsti anche nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, qualora abbiano ad oggetto esclusivamente prestazioni accessorie rispetto al contratto principale e correlate al comune interesse della Stazione appaltante e del contraente. In tal caso, il punteggio attribuito alla sponsorizzazione





Ministero della cultura

PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA

deve avere un peso marginale rispetto alla valutazione complessiva dell'offerta e non può costituire l'elemento discriminante principale e risolutivo dell'iter concorsuale.

10. La valutazione delle proposte di sponsorizzazione sarà svolta secondo i principi e le disposizioni relative agli appalti pubblici, ai quali integralmente si rimanda, nonché in conformità dell'art. 120 del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., sempre assicurando l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Costituzione).
11. Il Responsabile del procedimento è il Direttore della Pinacoteca Nazionale di Siena, salvo nomina di altro dipendente, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7 – Esclusioni e rifiuto di sponsorizzazioni

1. Sono esclusi dalla partecipazione a sponsorizzazioni coloro che non risultino in possesso dei requisiti generali stabiliti dalla normativa sugli appalti pubblici, e/o che non posseggano gli eventuali requisiti speciali stabiliti nell'avviso/bando dall'Istituto.
2. Sono, altresì, esclusi coloro che abbiano in corso con la Pinacoteca Nazionale di Siena controversie di natura legale, giudiziaria ovvero stragiudiziale.
3. L'assenza di motivi di esclusione di cui ai commi precedenti è accertata in sede di gara sulla base delle dichiarazioni sostitutive allegate all'offerta nonché verificata nei confronti dell'aggiudicatario prima della stipulazione del relativo contratto, da parte del Responsabile del procedimento.
4. L'Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione, qualora, anche a seguito di successive verifiche, tra l'altro:
 - a) ravvisi l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 5 del presente Regolamento;
 - b) ravvisi un conflitto di interesse, anche potenziale, tra l'attività dell'Istituto stesso e quella dello sponsor;
 - c) ravvisi un potenziale pregiudizio o danno alla sua immagine ovvero alle proprie iniziative o attività;
 - d) ravvisi l'incompatibilità diretta e/o indiretta rispetto a tutti i fini istituzionali perseguiti dalla Pinacoteca Nazionale di Siena;
 - e) ravvisi un'illiceità e/o illegittimità, e/o abusività nella proposta di sponsorizzazione.
5. Sono altresì escluse, oltre le sponsorizzazioni aventi ad oggetto pubblicità, anche in forma indiretta, vietate in tutto o in parte secondo la normativa vigente, quelle aventi ad oggetto le finalità di seguito riportate a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo:
 - a) di diffusione di messaggi offensivi, o espressioni di fanatismo, di razzismo, di odio, di discriminazione, di apologia, di minaccia;
 - b) di promozione, di commercializzazione e/o uso delle armi;
 - c) di messaggi inerenti il gioco d'azzardo o la produzione, la distribuzione ed il consumo di tabacchi o di sostanze stupefacenti, il materiale pornografico o comunque a sfondo sessuale, i medicinali o le cure mediche;
 - d) di messaggi lesivi del diritto di riservatezza e della salute, della dignità umana, dei diritti dei lavoratori e della tutela dei consumatori e/o della tutela e della sostenibilità ambientale.



Via San Pietro, 29 53100 Siena Centralino Tel.0577/281161- Uffici Amministrativi Tel.0577/41246

PEC: pin-si@pec.cultura.gov.it

PEO: pin-si@cultura.gov.it



Ministero della cultura

PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA

TITOLO III CONTRATTO

Art. 8 – Contenuto del contratto

1. I contratti di sponsorizzazione hanno un oggetto coerente con le finalità proprie della Pinacoteca Nazionale di Siena, nei termini tutti già esplicitati ai quali integralmente si rimanda e possono essere stipulati, tra l'altro, per:
 - a) l'acquisizione di materiale;
 - b) l'acquisizione o utilizzo di attrezzature/mezzi;
 - c) la realizzazione di un'opera o lavoro e/o gestione di un progetto;
 - d) lo svolgimento di prestazioni di servizi;
 - e) il conseguimento di un contributo in denaro.
2. Il contratto deve contenere, in particolare, i reciproci obblighi e le responsabilità in capo allo sponsor per quanto riguarda la propria prestazione ed allo sponsee quanto alla pubblicizzazione dello sponsor ed in particolare:
 - a) le modalità e i tempi di esecuzione nonché quantificazione del valore dei lavori, della prestazione (del pagamento di importi) e/o fornitura da parte dello sponsor;
 - b) la durata del contratto;
 - c) le modalità di verifica della corretta esecuzione del contratto;
 - d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze dello sponsor;
 - e) la determinazione del corrispettivo nel caso di sponsorizzazione pura;
 - f) la modalità di esecuzione in caso di sponsorizzazione tecnica;
 - g) la previsione di clausola risolutiva espressa e di puntuale disciplina delle obbligazioni scaturenti in capo alla parti a seguito di cessazione e/o di risoluzione del contratto;
 - h) la previsione di idonea copertura assicurativa a carico esclusivo dello sponsor e/o comunque del soggetto erogante la prestazione a favore della Pinacoteca Nazionale di Siena e relativi costi;
 - i) l'esonero espresso da parte della Pinacoteca Nazionale di Siena rispetto a qualsiasi forma di responsabilità per tutte le prestazioni/attività oggetto della sponsorizzazione;
 - j) il piano di comunicazione dell'intervento e la clausola relativa alle forme di pubblicità che si intendono realizzare, tutti conformi al Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i ed in particolare dovranno essere, altresì, compatibili con la missione istituzionale della Pinacoteca Nazionale di Siena.
3. Il contratto di sponsorizzazione è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con oneri a carico del richiedente. Le spese inerenti l'assolvimento dell'imposta di bollo restano a carico dello sponsor.

Art. 9 – Obblighi dello sponsor

1. Lo sponsor è tenuto a rendere alla Pinacoteca Nazionale di Siena il corrispettivo per il ritorno di immagine del proprio nome/marchio/logo in una delle seguenti forme, ovvero secondo altre modalità preventivamente concordate con l'Istituto e sempre conformi a tutta la normativa vigente in materia:
 - a) mediante erogazione diretta dell'importo indicato nella proposta di sponsorizzazione e successivamente contrattualizzato;



Via San Pietro, 29 53100 Siena Centralino Tel.0577/281161- Uffici Amministrativi Tel.0577/41246

PEC: pin-si@pec.cultura.gov.it

PEO: pin-si@cultura.gov.it



Ministero della cultura

PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA

- b) con la realizzazione, a propria cura e spese, degli interventi, direttamente o avvalendosi di operatori economici qualificati e nel rispetto delle normative di settore.
2. Sono a carico dello sponsor i costi relativi all'installazione e manutenzione di eventuali impianti per la segnalazione della sponsorizzazione che riportino il marchio/logo dello stesso e relativa copertura assicurativa, con esonero espresso della Pinacoteca Nazionale di Siena da ogni responsabilità a riguardo, anche ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
 3. Lo sponsor si obbliga al pagamento della somma di denaro e/o all'effettuazione della propria prestazione con le modalità stabilite nel contratto di sponsorizzazione.
 4. E' fatta salva la facoltà da parte della Pinacoteca Nazionale di Siena di richiedere allo sponsor di presentare all'atto della stipulazione del contratto, un'apposita polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa), a garanzia della liquidazione del saldo e/o delle prestazioni assunte, in analogia a quanto sancito dalla normativa sugli appalti pubblici e secondo quanto eventualmente specificato con l'Istituto.

Art. 10 – Obblighi dello sponsee

1. Lo sponsee, quale controprestazione del finanziamento ovvero dei lavori, beni e servizi forniti dallo sponsor, potrà realizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune delle seguenti forme pubblicitarie:
 - a) riproduzione del marchio/logo e delle generalità dello sponsor sul materiale pubblicitario dell'intervento e/o sul sito web dell'Istituto, all'interno dello spazio informativo inerente l'attività interessata;
 - b) posizionamento di targhe o cartelli o similari indicanti il marchio/logo o le generalità dello sponsor su beni durevoli o mezzi o spazi oggetto della sponsorizzazione;
 - c) utilizzo, a fini pubblicitari, di spazi all'interno di tutti i locali della Pinacoteca Nazionale di Siena e dei siti ad essa afferenti e comunque concordati (es. bacheche, sale, punti di ristoro, androni, teli a coperture di lavori/opere);
 - d) utilizzo, a fini pubblicitari, di spazi sulla documentazione dell'Istituto (es. carta intestata, brochure, volantini, inviti).
2. Le forme pubblicitarie saranno oggetto di apposita clausola del contratto di sponsorizzazione e potranno riguardare tutte o alcune delle modalità previste dal presente articolo, sempre in conformità del Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., ed altresì di ogni normativa in materia vigente ed applicabile.
3. Lo sponsee attesta la compatibilità delle iniziative inerenti alla sponsorizzazione, con le esigenze di tutela e valorizzazione di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
4. Lo sponsee si impegna ad utilizzare il contributo della sponsorizzazione esclusivamente per l'intervento a ciò destinato.
5. Lo sponsee si impegna a rendere pubblico che l'intervento è attuato grazie alla sponsorizzazione del soggetto erogatore, in caso di comunicazione dell'intervento oggetto del contratto.



Via San Pietro, 29 53100 Siena Centralino Tel.0577/281161- Uffici Amministrativi Tel.0577/41246

PEC: pin-si@pec.cultura.gov.it

PEO: pin-si@cultura.gov.it



Ministero della cultura

PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA

**TITOLO IV
NORME FINALI**

Art. 11 – Aspetti contabili e fiscali

1. Le prestazioni rese ai sensi del presente Regolamento generano emissione di fattura e sono soggette alla normativa fiscale vigente, cui si rinvia, pertanto:
 - a) nel caso di sponsorizzazione pura, lo sponsee emette a favore dello sponsor una fattura di importo pari al contributo ricevuto, soggetto a IVA;
 - b) nel caso di sponsorizzazione tecnica ovvero qualora siano stati ceduti gratuitamente beni o servizi, è fatto obbligo della “doppia fatturazione”, ovvero la fatturazione dello sponsor allo sponsee del valore del servizio o dei beni ceduti, soggetto a IVA e la fatturazione dello sponsee allo sponsor di pari importo, soggetto a IVA, con compensazione contabile delle due fatture, per le attività di promozione dell’immagine e/o del marchio e/o dei prodotti e servizi dello sponsor;
 - c) nel caso di compartecipazione economica diretta da parte dello sponsor alle spese di realizzazione di interventi/iniziativa/attività previste dall’Istituto è dato obbligo della “doppia fatturazione” quindi lo sponsor emetterà una fattura dell’importo pari alle spese sostenute, soggetto a IVA, e lo sponsee emetterà una fattura di uguale importo, soggetto a IVA, a titolo di sponsorizzazione;
 - d) nel caso di sponsorizzazione mista, lo sponsee emette a favore dello sponsor una fattura pari al valore complessivo della sponsorizzazione, soggetto a IVA mentre lo sponsor emette allo sponsee una fattura dell’importo del valore dei lavori/beni/servizi realizzati, soggetto a IVA.
2. Rimangono sempre a carico dello sponsor le spese relative al pagamento delle imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti dalla legge e/o da regolamenti derivanti dall’esecuzione del contratto di sponsorizzazione e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.
3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione sono previsti in bilancio ad inizio anno, o durante l’anno mediante specifiche variazioni. I corrispettivi costituiti da proventi di entrata sono contabilizzati tra le entrate; i corrispettivi costituiti da risparmi sono comunque contabilizzati a bilancio in entrata e in spesa per pari importo al fine di assicurare il rispetto del principio di integrità del bilancio e della normativa fiscale vigente.

Art. 12 – Tracciabilità dei finanziamenti

1. La sponsorizzazione tecnica è soggetta alla disciplina sulla tracciabilità, in quanto l’apporto correlato alla realizzazione di lavori, servizi e forniture pubblici integra la fattispecie di cui all’articolo 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed è pertanto soggetto all’applicazione degli obblighi di tracciabilità.
2. La sponsorizzazione pura, traducendosi in un finanziamento a favore del pubblico, effettuato dal privato e non immediatamente legato al settore degli appalti in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari, è esclusa dall’assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti.



Via San Pietro, 29 53100 Siena Centralino Tel.0577/281161- Uffici Amministrativi Tel.0577/41246

PEC: pin-si@pec.cultura.gov.it

PEO: pin-si@cultura.gov.it



Ministero della cultura

PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA

Art. 13 – Controversie

1. Ogni controversia relativa al contratto di sponsorizzazione, ove non risolubile in via bonaria, è sottoposta alla competenza in via esclusiva del Foro di Siena e tale clausola di elezione del Foro di competenza dovrà essere specificamente inserita in ogni contratto di sponsorizzazione.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti in applicazione del presente Regolamento, sono trattati dall'Ente esclusivamente per le finalità dallo stesso previste ed in osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. Il titolare del relativo trattamento è la Pinacoteca Nazionale di Siena con sede legale in Via S. Pietro n. 29, Siena.

Art. 15 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano i principi e le disposizioni del Codice Civile ed altresì quelli vigenti nello specifico settore oggetto del contratto di sponsorizzazione.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, previa sua formale adozione mediante Decreto Direttoriale, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito istituzionale della Pinacoteca Nazionale di Siena.



Via San Pietro, 29 53100 Siena Centralino Tel.0577/281161- Uffici Amministrativi Tel.0577/41246

PEC: pin-si@pec.cultura.gov.it

PEO: pin-si@cultura.gov.it